Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/2210(INI)

22.04.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'approccio dell'UE all'imposta sulle società in un contesto internazionale in rapida evoluzione
(2025/2210(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Kinga Kollár

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....10

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....12

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'approccio dell'UE all'imposta sulle società in un contesto internazionale in rapida evoluzione

(2025/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e gli articoli da 63 a 66 relativi ai principi del mercato interno e della libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché gli articoli 113, 114 e 115,

– vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione[1] ("direttiva sul secondo pilastro"),

– vista la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[2] ("direttiva antielusione" o "ATAD"),

– vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE[3] ("direttiva relativa alla cooperazione amministrativa" o "DAC"),

– vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi[4] ("direttiva sulle società madri e figlie"),

– vista la direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri[5] ("direttiva sulle fusioni"),

– vista la direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali[6] ("direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese"),

– visto l'invito pubblicato dalla Commissione nel febbraio 2026 a presentare contributi nel contesto della valutazione d'impatto relativa all'omnibus sulla fiscalità,

---

[1] GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj.
[2] GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/oj.
[3] GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj.
[4] GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/96/oj.
[5] GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/133/oj.
[6] GU L 429 dell'1.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2101/oj.

– vista la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023 (COM(2023)0532),

– vista la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2026 dal titolo "L'accordo quadro inclusivo dell'OCSE in materia di porti sicuri e la direttiva sul secondo pilastro"[7],

– viste le relazioni finali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), approvate nel 2015,

– visti le relazioni dell'OCSE sui programmi del primo e del secondo pilastro, adottate dal quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS il 14 ottobre 2020, e i risultati dell'analisi economica e della valutazione d'impatto dell'OCSE, del 12 ottobre 2020, dal titolo "Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment" (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Valutazione dell'impatto economico),

– vista la dichiarazione del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS dell'8 ottobre 2021 su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

– viste le norme tipo del secondo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, del 20 dicembre 2021, per l'attuazione a livello nazionale di un'imposta minima globale del 15 %,

– vista la relazione del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS del 5 gennaio 2026 dal titolo "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package" (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile (secondo pilastro), pacchetto "side-by-side"),

– vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),

– vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),

– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2025 su un programma di semplificazione e riordino fiscali che contribuisca alla competitività dell'UE,

– vista la legislazione nazionale degli Stati Uniti, in particolare la legge sugli sgravi fiscali e l'occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 22 dicembre 2017, che ha introdotto nella legislazione fiscale nazionale degli Stati Uniti il concetto di reddito da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (GILTI), recentemente ribattezzato reddito imponibile netto delle società controllate estere (NCTI) per gli esercizi fiscali che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2025,

[7] GU C, C/2026/253, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/253/oj.

– viste la dichiarazione dei leader del G20 di Rio de Janeiro del 19 novembre 2024 e la dichiarazione ministeriale del G20 di Rio de Janeiro del 25 luglio 2024 sulla cooperazione fiscale internazionale,

– vista la dichiarazione del G7 del 28 giugno 2025 sull'imposta minima globale,

– viste la risoluzione 78/230 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2023 e la risoluzione 79/235 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 dicembre 2024 sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite,

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta")[8],

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE[9],

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale)[10],

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2023 su un'ulteriore riforma delle norme in materia di tassazione delle imprese[11],

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2025 sul ruolo della semplicità delle norme fiscali e della frammentazione fiscale nella competitività europea[12],

– vista la relazione di Enrico Letta dell'aprile 2024 dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),

– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

A. considerando che la fiscalità è un fattore determinante per la competitività globale delle imprese dell'UE; che una tassazione delle imprese equa, semplice ed efficiente contribuisce in modo sostanziale a garantire la crescita economica a lungo termine e a fornire agli Stati membri risorse sufficienti per soddisfare le loro esigenze di spesa;

B. considerando che l'imposizione diretta rimane una competenza nazionale degli Stati membri, mentre la tassazione internazionale delle imprese è disciplinata da una

[8] GU C 132 del 24.3.2022, pag. 167.
[9] GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14.
[10] GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211.
[11] GU C, C/2024/4165, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4165/oj.
[12] GU C, C/2026/1527, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1527/oj.

complessa serie di trattati bilaterali volti a evitare la doppia imposizione e a prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, noti come accordi contro la doppia imposizione, nonché da strumenti multilaterali intesi a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e da direttive dell'UE sulla lotta all'elusione fiscale (ATAD) e sul rafforzamento della cooperazione amministrativa (DAC);

C. considerando che, secondo le stime dell'OCSE, le perdite globali di gettito dovute all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili sono comprese tra 100 e 240 miliardi di USD all'anno, pari a circa il 4-10 % del gettito globale dell'imposta sul reddito delle società, il che si traduce in perdite considerevoli per i bilanci degli Stati membri;

D. considerando che l'attività economica è ormai generalmente e in larga misura dissociata dalla presenza fisica, il che crea un disallineamento tra il luogo in cui gli utili sono generati e il luogo in cui sono tassati;

E. considerando che la soluzione a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS mira a modernizzare le norme fiscali internazionali attraverso la ridistribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni di mercato (primo pilastro) e l'introduzione di un'aliquota effettiva d'imposta minima globale sulle società del 15 % (secondo pilastro);

F. considerando che i negoziati sul primo pilastro hanno subito una battuta d'arresto a livello internazionale; che, in tale contesto, diversi Stati membri hanno introdotto o mantenuto imposte sui servizi digitali a livello nazionale; che il secondo pilastro è stato attuato in tutto o in parte da circa un terzo delle 148 giurisdizioni che partecipano al quadro inclusivo dell'OCSE/G20, mentre alcuni Stati membri lo hanno attuato pienamente attraverso la direttiva sul secondo pilastro;

G. considerando che, su iniziativa degli Stati Uniti, nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS è stato raggiunto un accordo su un approccio parallelo ("side-by-side"), che prevede l'applicazione coordinata e simultanea di diversi regimi di imposizione minima; che nel gennaio 2026 al sistema NCTI degli Stati Uniti è stato concesso lo status di porto sicuro nell'ambito dell'approccio "side-by-side", come riconosciuto dalla Commissione nella sua comunicazione del 12 gennaio 2026;

H. considerando che recenti relazioni dell'UE pongono l'accento sull'importanza della semplificazione fiscale, del riordino delle norme fiscali e di incentivi fiscali efficaci in quanto strumenti chiave per ripristinare la competitività dell'UE;

Competitività nella fiscalità internazionale

1. sottolinea che il ripristino della competitività dell'UE rappresenta una priorità assoluta; ricorda che per attrarre investimenti serve un contesto fiscale stabile, prevedibile e di facile comprensione e un livello ottimale di amministrazione fiscale;

2. accoglie con favore gli sforzi internazionali, come quelli intrapresi dall'OCSE, volti a fermare la corsa al ribasso e a creare una maggiore parità di condizioni stabilendo una soglia minima globale per gli obblighi fiscali delle imprese multinazionali attraverso un'aliquota effettiva d'imposta minima;

3. deplora che l'attuazione globale del secondo pilastro rimanga incompleta e che importanti economie come la Cina e l'India non abbiano attuato la riforma; è del parere che la coesistenza del secondo pilastro con regimi nazionali di imposizione minima paralleli porti alla frammentazione e ne indebolisca l'applicazione a livello mondiale;

4. osserva con preoccupazione che le notevoli differenze strutturali tra il regime NCTI degli Stati Uniti e il secondo pilastro si traducono in aliquote effettive d'imposta diverse che svantaggiano le imprese multinazionali che hanno sede nell'UE e operano negli Stati Uniti; rileva inoltre che, in virtù dell'approccio "side-by-side", le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti sono tecnicamente esentate dalla maggior parte degli obblighi del secondo pilastro, il che pone le imprese europee in una situazione di svantaggio competitivo;

5. invita la Commissione ad analizzare la situazione e a proporre soluzioni per ovviare agli squilibri strutturali creati dall'approccio "side-by-side", con l'obiettivo di garantire la parità di condizioni per le imprese europee e salvaguardare la competitività globale dell'UE;

6. invita la Commissione a utilizzare appieno gli strumenti atti a contrastare i vantaggi fiscali anticoncorrenziali che danneggiano le imprese europee, compresi gli aiuti di Stato e le misure antisovvenzioni;

Necessità di semplificare e chiarire la legislazione dell'UE

7. osserva con preoccupazione che l'approccio "side-by-side" aumenta la complessità giuridica e amministrativa come pure i costi di conformità per le imprese multinazionali con sede nell'UE che operano negli Stati Uniti;

8. valuta positivamente i lavori preparatori svolti dalla Commissione in vista del pacchetto omnibus sulla fiscalità; invita la Commissione a dare priorità alla semplificazione fiscale rivedendo le misure in materia di comunicazione e antielusione che si sovrappongono nel diritto fiscale dell'UE e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese con sede nell'UE, in particolare valutando la necessità di mantenere le disposizioni dell'ATAD sulle società controllate estere e rivedendo ed eventualmente semplificando la direttiva sulle società madri e figlie, la direttiva sulle fusioni, la direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese e il quadro della DAC;

9. invita la Commissione a rivedere la proposta BEFIT alla luce delle sue incompatibilità fondamentali con le norme del secondo pilastro dell'OCSE;

10. esprime preoccupazione per l'attuazione del sistema "side-by-side" quale porto sicuro a norma dell'articolo 32 della direttiva sul secondo pilastro, piuttosto che attraverso un adeguato processo legislativo;

11. osserva che gli Stati membri applicheranno la direttiva sul secondo pilastro a partire da date diverse; invita gli Stati membri a garantire il pieno recepimento della direttiva per attenuare i rischi derivanti dall'applicazione reciproca dei ruling fiscali emanati dalle amministrazioni fiscali nazionali;

12. invita la Commissione a valutare l'introduzione di misure di semplificazione per alleviare gli oneri legati all'attuazione del secondo pilastro per le amministrazioni fiscali degli Stati membri più piccoli;

Stato di avanzamento della lotta contro le pratiche fiscali dannose

13. valuta positivamente il contributo del secondo pilastro alla riduzione del numero di giurisdizioni che applicano aliquote effettive d'imposta sulle società molto basse e all'introduzione di imposte integrative domestiche minime qualificate in molte giurisdizioni, il che rappresenta un importante progresso nell'ottica di prevenire le pratiche di elusione fiscale delle imprese multinazionali;

14. osserva che le perdite stimate di gettito dovute alle strategie BEPS delle imprese multinazionali rimangono sostanziali; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la cooperazione internazionale per affrontare tale sfida e salvaguardare il gettito fiscale nazionale;

Futuro della cooperazione internazionale in materia fiscale

15. ribadisce il suo impegno a favore dell'ordine internazionale basato su regole; sottolinea che gli strumenti messi a punto a livello internazionale sono efficaci solo nella misura in cui si basano su un autentico accordo globale e sono attuati in modo efficace;

16. deplora che si sia creato un forte squilibrio della bilancia commerciale dei servizi digitali dell'UE verso altre giurisdizioni in cui i fornitori di tecnologie digitali e servizi cloud hanno conosciuto una rapida espansione; sottolinea che tale squilibrio pone una sfida significativa per i sistemi fiscali degli Stati membri e comporta la necessità di rivedere la ridistribuzione dei diritti di imposizione;

17. prende atto delle preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alle imposte unilaterali sui servizi digitali, che considerano discriminatorie nei confronti delle imprese tecnologiche statunitensi; accoglie con favore l'apertura degli Stati Uniti al dialogo su tali questioni;

18. ritiene che le misure unilaterali e gli accordi contro la doppia imposizione non consentano di affrontare in modo adeguato le sfide fiscali globali e rischino di aprire la strada a misure di ritorsione; reputa che una soluzione globale alla tassazione del digitale rappresenterebbe pertanto la via ideale da seguire;

19. prende atto dei negoziati in corso nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale, che mirano a migliorare la cooperazione e la trasparenza fiscali in un contesto globale;

20. invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento e ad adottare una posizione unitaria nei consessi multilaterali; invita inoltre la Commissione ad aiutare gli Stati membri a difendere efficacemente i loro interessi in tali consessi;

°

° °

21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Secondo la relatrice il quadro fiscale internazionale è diventato eccessivamente complesso e continua a presentare problemi in termini di efficacia, il che pone le imprese dell'UE in una posizione di svantaggio.

Sebbene l'imposizione diretta rimanga di competenza degli Stati membri, le sfide internazionali richiedono soluzioni internazionali. È pertanto nell'interesse sia dell'UE che degli Stati membri rafforzare il coordinamento e adottare una posizione unitaria nei consessi multilaterali.

Il secondo pilastro mira a contrastare le pratiche di trasferimento degli utili e di erosione della base imponibile attuate dalle imprese multinazionali, garantendo che i governi ricevano una quota equa del gettito fiscale derivante dall'imposta sulle società. Il secondo pilastro, quale attuato dagli Stati membri, prevede un'aliquota effettiva d'imposta minima globale del 15 % per le imprese multinazionali più grandi.

Il secondo pilastro prevede tre insiemi di regole distinti ma interconnessi, che presentano alcune caratteristiche extraterritoriali:

1. imposta integrativa domestica qualificata: consente alla giurisdizione in cui è localizzata una controllata di applicare un'aliquota effettiva d'imposta minima del 15 %. Se l'aliquota effettiva d'imposta di un'impresa multinazionale è inferiore al 15 %, l'imposta integrativa domestica qualificata consente alla giurisdizione d'origine di riscuotere un'imposta integrativa corrispondente alla differenza;

2. regola di inclusione del reddito: se una giurisdizione non applica l'imposta integrativa domestica qualificata, la giurisdizione dell'entità controllante capogruppo può riscuotere l'imposta integrativa per garantire l'aliquota effettiva d'imposta minima anche in assenza di attuazione da parte del paese di origine;

3. regola sui profitti a bassa imposizione: rappresenta una misura di emergenza. Qualora non si applichino né l'imposta integrativa domestica qualificata né la regola di inclusione del reddito, le giurisdizioni che ospitano affiliate di imprese multinazionali possono imputare e riscuotere l'imposta integrativa per aumentare l'imposta dovuta da tali controllate.

Conformemente alla legge statunitense sugli sgravi fiscali e l'occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 2017, gli Stati Uniti applicano il proprio regime di imposizione minima, il "Global Intangible Low-Taxed Income" (GILTI, reddito da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale). Il regime GILTI (che nel 2025 è stato ribattezzato "Net CFC Tested Income (NCTI)", ossia reddito imponibile netto delle società controllate estere) si applica al reddito delle imprese non statunitensi controllate da società e cittadini degli Stati Uniti, ossia le società controllate estere (CFC); esso riguarda in particolare i redditi da proprietà intellettuale e mira a scoraggiare le CFC dall'utilizzare strategie fiscali discutibili per proteggere tali attività. Il regime NCTI ha ampliato la portata dei redditi esteri contemplati e ha aumentato l'aliquota effettiva d'imposta portandola circa al 12,6 %, mantenendo nel contempo la struttura fondamentale del regime.

Principali differenze tra il regime GILTI (NCTI) e il secondo pilastro:

- il regime GILTI si applica alle società controllate estere di proprietà di azionisti statunitensi che soddisfano specifici criteri di proprietà, mentre il secondo pilastro si applica alle imprese multinazionali che superano una soglia di ricavi annui pari a 750 milioni di EUR;

- il regime GILTI si applica a determinate categorie di redditi esteri, in particolare i redditi esteri da proprietà intellettuale (PI), e tali redditi sono combinati per tutti i paesi esteri ai fini del calcolo degli obblighi fiscali (approccio della combinazione globale), mentre il secondo pilastro si applica a tutti i redditi e calcola l'aliquota effettiva d'imposta su base giurisdizionale (approccio della combinazione giurisdizionale);

- il regime GILTI si basa sui principi del diritto fiscale statunitense, mentre il secondo pilastro si basa sui principi contabili e prevede esclusioni;

- i due regimi prevedono un'aliquota effettiva d'imposta diversa (12,6 % contro 15 %).

In occasione della riunione del G7 tenutasi in Canada nel giugno 2025, gli Stati Uniti hanno proposto di modificare il secondo pilastro introducendo il sistema "side-by-side", che di fatto esenta dal secondo pilastro le imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti.

Il 5 gennaio 2026 l'OCSE ha pubblicato il pacchetto "side-by-side" (SbS), che semplifica le attuali misure del secondo pilastro e introduce nuovi porti sicuri:

- porto sicuro SbS;

- porto sicuro dell'entità controllante capogruppo (UPE); e

- regime di incentivi fiscali al porto sicuro basato sulla sostanza.

Al 6 gennaio 2026 solo gli Stati Uniti soddisfacevano i requisiti per i porti sicuri SbS e UPE, per cui le imprese multinazionali la cui entità controllante è localizzata nell'UE restano pienamente soggette alle norme del secondo pilastro (e alla direttiva vincolante sul secondo pilastro). Ciò rischia di porre le imprese con sede nell'UE in una posizione di notevole svantaggio competitivo rispetto alle imprese multinazionali con sede negli Stati Uniti.

La proposta BEFIT della Commissione è messa in discussione in quanto il secondo pilastro garantisce un'imposta minima globale del 15 % attraverso la combinazione giurisdizionale, mentre la proposta prevede il consolidamento a livello dell'UE e utilizza una formula di ripartizione, creando distorsioni che generano imposte integrative ingiustificate anche quando le medie dell'UE superano il 15 %.

Ripristinare la competitività delle imprese multinazionali con sede nell'UE dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una significativa semplificazione fiscale rivedendo le misure in materia di comunicazione e antielusione che si sovrappongono nel diritto fiscale dell'UE.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
DG TAXUD, European Commission
Directorate of the Centre for Tax Policy and Administration, OECD
Siemens
Unicredit
Novartis
AmCham EU
Eurodad - European Network on Debt and Development
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[2], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

[2] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).